



COMUNE DI FIGINO SERENZA
Provincia di Como

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI***

Entrato in vigore il 01/03/2003

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1

Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, ha facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio Comunale sugli oggetti loro assegnati, ovvero di propria iniziativa, attraverso relazioni, proposte, pareri su questioni rientranti nella competenza loro attribuita.
3. Ogni commissione è composta da almeno numero tre consiglieri comunali.
4. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per gruppo consiliare.
5. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
7. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
8. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
9. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
10. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 2

Notizie sulla costituzione

Il Sindaco o il Presidente dell'assemblea ove istituito, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna di esse.

Art. 3

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Presidente dell'assemblea ove istituito.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
4. Per le convocazioni si osservano, di norma, modalità e termini fissati per le convocazioni del Consiglio.

Art. 5
Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 6
Partecipazione del Sindaco e di esperti

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
3. Il Presidente della Commissione può richiedere, per determinati oggetti in trattazione, l'intervento di esperti, anche su indicazione dei consiglieri componenti la Commissione.

Art. 7
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione.

Art. 8
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve e salvo che con l'atto di assegnazione non sia stabilito un termine più ampio, in relazione alla particolare natura dell'atto da esaminare.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 9

Indagini conoscitive

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 10

Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La costituzione delle Commissioni speciali o di inchiesta può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica ai sensi dell'art. 17 comma 4 dello Statuto.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
4. Qualora il Consiglio Comunale istituisca una commissione con funzioni di controllo e garanzia, la relativa presidenza è riservata a consiglieri appartenenti a gruppi della minoranza formalmente costituiti. Per la nomina del Presidente voteranno solo i rappresentanti dell'opposizione.

Art. 11

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Approvato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 31/01/2003

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2003 al 25/02/2003

Entrato in vigore il 01.03.2003